



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 5F/2020

T.F. 6/2020

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente

Avv. Cristiano Novazio

Componente est.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento adottato in data 10 novembre 2020 ai sensi degli artt. 50 e 66, co.4, del Regolamento di Giustizia, dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandra Giovagnoli nei confronti della signor Gabriele Gugnali.

FATTO

Con atto del 10 novembre 2020 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandra Giovagnoli, deferiva innanzi a codesto Tribunale il sig. Gabriele Gugnali, tesserato FIG, per aver, in data 12 gennaio 2020, inserito sulla piattaforma social Facebook commenti inappropriati nei confronti degli organi del Golf Club Fioranello, in violazione dell'art. 4, co. 1, n. 4 del Regolamento di Giustizia FIG (scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva).

Il procedimento veniva avviato d'ufficio dalla Procura Federale a seguito dell'acquisizione della documentazione contenente i commenti pubblicati sul social network Facebook dal tesserato.

Sulla base della documentazione in possesso della Procura Federale, a seguito dell'interrogatorio del tesserato e della memoria difensiva depositata dal medesimo, in data 16 luglio 2020, il Procuratore designato proponeva inizialmente l'archiviazione del procedimento a carico del Gugnali, reputando che non sussistessero i presupposti per il deferimento.

L'intendimento di archiviazione veniva, tuttavia, respinto dalla Procura Generale dello Sport, che non condivideva la tesi della Procura Federale poiché *"1) appare irrilevante e non incidente sulla falsità delle accuse e sulla loro attitudine offensiva la circostanza che il Gugnali, quando ha postato le frasi offensive, non sapesse che i suoi due amici, Cervelli e Borghini, avessero ritrattato; 2) appare non motivata e inadatta ad escludere la circostanza che il Gugnali non intendesse offendere il Circolo Fioranello o i suoi soci il fatto che egli aveva certamente l'intento di offendere - quantomeno - l'altro tesserato Manai. Inoltre, nei post, il tesserato accusa direttamente la direttrice del Circolo di non aver voluto dare seguito alla sua denuncia per non perdere un socio, con un evidente danno di immagine per il Circolo stesso"*.

La Procura Federale, preso atto del parere negativo della Procura Generale dello Sport, deferiva il sig. Gugnali avanti al Tribunale Federale.

In data 11 novembre 2020 il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione per il giorno 10 dicembre 2020.

In data 9 dicembre 2020 perveniva alla Segreteria del Tribunale Federale una memoria difensiva a firma dell'Avv. Giovanni Culla, il quale chiedeva disporsi l'archiviazione del procedimento nei confronti del sig. Gugnali, stante l'assenza di condotte disciplinarmente rilevanti.

In occasione dell'udienza, tenutasi il 10 dicembre 2020 tramite la piattaforma Teams, a seguito di discussione, il Collegio si riservava.

DIRITTO

Il Collegio non ritiene fondato il deferimento che pertanto deve essere respinto.

La vicenda trae origine da fatti che il Sostituto Procuratore ha succintamente riferito nel proprio atto e che, a loro volta, sono stati oggetto di un separato giudizio dinanzi al Giudice Sportivo,

sui quali codesto Collegio non ritiene di soffermarsi in quanto irrilevanti ai fini della presente decisione.

Invero, il Collegio è chiamato unicamente ad accertare se le espressioni utilizzate dal sig. Gugnali, a mezzo social network, siano da ritenersi offensive, idonee a ledere l'immagine del Golf Club Fioranello e, come tali, disciplinarmente rilevanti.

Concentrandosi sul dettato normativo, l'art. 4, co. 1, n. 4 del Regolamento di Giustizia eleva a "*scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva*", fra l'altro, le dichiarazioni lesive del prestigio, della dignità e dell'onorabilità dei circoli, delle associazioni e dei tesserati.

Nel caso di specie il sig. Gugnali ha esternato, sul proprio profilo Facebook, alcuni commenti in cui esprime pareri personali, utilizzando espressioni certamente colorite e financo inopportune, alcune delle quali riferite anche ad altro tesserato, mai espressamente menzionato.

Tuttavia, da un attento esame della documentazione allegata all'atto di deferimento, il Collegio riscontra che i commenti del tesserato siano comunque contraddistinti da genericità, si riferiscano ad una situazione non concretamente individuabile, se non eventualmente da chi era già a conoscenza della vicenda e siano frutto di un momento di frustrazione, che comunque trovava fondamento nella denuncia inviata dal Gugnali agli organi competenti per una presunta violazione delle regole del golf commessa da altro tesserato.

La reazione del sig. Gugnali, come detto, certamente criticabile, non pare rivestire quella valenza offensiva tale da concretizzare un illecito di carattere disciplinare, ma appare più uno sfogo estemporaneo, sorretto dal diritto di espressione e di critica e giustificato, in qualche modo, nell'ottica del Gugnali, dall'intento di fare luce su un episodio spiacevole debitamente denunciato. La condotta, oltretutto, si è concretizzata in un ristretto arco temporale, essendosi esaurita in un'unica giornata, a caldo, nell'immediato post gara.

Per tutte le suddette ragioni, questo Tribunale ritiene che il contenuto dei commenti pubblicati sul social network Facebook da parte dell'odierno incolpato non integri la fattispecie di cui all'art. 4, co. 1, n. 4 del Regolamento di Giustizia.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, respinge il deferimento promosso dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandra Giovagnoli con atto del 10 novembre 2020 ed assolve il sig. Gabriele GUGNALI da ogni addebito.

Così deciso in Roma, 14 gennaio 2021

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente, est.



Avv. Cristiano Novazio
Componente

